

D.P.C.M. 14 aprile 2006⁽¹⁾ - Disposizioni generali in materia di cerimoniale e di precedenza tra le cariche pubbliche.

Capo I

Delle precedenze tra le cariche pubbliche

Sezione prima

Definizione dell'ambito di applicazione e criteri generali

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le presenti disposizioni disciplinano le prescrizioni protocollari che regolano le cerimonie d'iniziativa dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e di ogni altra autorità pubblica, nonché quelle alle quali prendano parte il Capo dello Stato; ovvero, in forma ufficiale, autorità che rivestono cariche comprese nella prima categoria di cui all'articolo 5 o nella categoria «A» di cui all'articolo 9.

Art. 2

Cerimonie nazionali e cerimonie territoriali

1. Ai fini della presente disciplina:

- a) sono cerimonie nazionali quelle che hanno luogo in occasione di feste nazionali o di esequie di Stato, in qualunque parte del territorio della Repubblica si svolgano, nonché le cerimonie alle quali sia presente il Capo dello Stato ovvero una delle autorità che rivestono cariche comprese nella prima categoria di cui all'articolo 5⁽²⁾;
- b) sono cerimonie territoriali quelle che non rientrano nella definizione di cui alla lettera a).

Art. 3

Cerimonie e relazioni internazionali

1. Per le cerimonie che rivestono carattere internazionale, in qualunque parte del territorio della Repubblica si svolgano e, in ogni caso, in presenza di autorità straniere che rivestono cariche omologhe a quelle nazionali comprese nella prima categoria di cui all'articolo 5, si applica l'ordine di precedenza stabilito dallo stesso articolo 5.

2. In occasione di visite di Stato o ufficiali di autorità straniere, le prescrizioni del comma 1 possono essere integrate da determinazioni del Cerimoniale diplomatico della Repubblica.

⁽¹⁾ Pubblicata nella G.U. 28 luglio 2006, n. 174.

⁽²⁾ Lettera così modificata dall'art. 1 dell'allegato al D.P.C.M. 16 aprile 2008.

3. Nelle cerimonie territoriali che afferiscono a relazioni o rapporti intercorrenti tra Regioni e Stati esteri o enti territoriali interni a Stati esteri, in vista o a corollario, rispettivamente, di accordi o di intese tra gli stessi soggetti, si applicano, quanto alle precedenze tra le autorità, gli articoli 9 e 10, tenuti in considerazione, altresì, gli indirizzi in materia definiti dal Cerimoniale diplomatico della Repubblica.

Art. 4

Criteri di precedenza tra le cariche

1. L'ordine delle precedenze stabilisce la posizione assegnata ad ogni carica rispetto alle altre nell'ambito di una pubblica cerimonia, con ciò determinando il rango protocollare spettante a ciascuna di esse.

2. Le autorità che partecipano alle cerimonie oggetto della presente disciplina prendono posto nell'ordine stabilito e secondo le prescrizioni contenute negli articoli 5 e 9.

3. In assenza di diverse prescrizioni, la definizione della posizione protocollare delle autorità non espressamente indicate negli ordini di precedenza di cui agli articoli 5 e 9 si raggiunge mediante l'apprezzamento analogico-comparato della carica, delle funzioni e del grado di questi rispetto a quelli delle cariche individuate negli ordini. Inoltre, costituiscono criteri ausiliari di determinazione dell'ordine: se riferiti alle istituzioni, l'anzianità di costituzione e l'ordine alfabetico; se riferiti al titolare, l'anzianità di assunzione della carica, l'ordine alfabetico nonché, da ultimo, l'anzianità anagrafica⁽³⁾.

Sezione seconda

Precedenze nelle cerimonie nazionali

Art. 5

Ordine nazionale di precedenza

1. In occasione di cerimonie nazionali le autorità che rivestono cariche pubbliche prendono posto secondo l'ordine che segue. Sia nell'ambito di ciascuna categoria, sia all'interno delle singole posizioni, l'ordine di precedenza è quello espressamente fissato dall'ordine di successione tra le cariche.

<i>CARICHE</i>	<i>CODICE</i>
Prima categoria	
Presidenti delle due Camere [1]	A1
Presidente del Consiglio dei Ministri	A2
Presidente della Corte Costituzionale	A3
Presidenti emeriti della Repubblica [2]	A4
Seconda categoria	
Vice Presidenti delle due Camere [3]	B1

⁽³⁾ Comma così modificato dall'art. 2 dell'allegato al D.P.C.M. 16 aprile 2008.

CARICHE	CODICE
Vice Presidente del Consiglio dei Ministri	B2
Vice Presidente della Corte Costituzionale	B3
Ministri [4], [6]	B4
Decano del Corpo diplomatico o, in assenza, Ambasciatore più anziano accreditato presso lo Stato italiano; Ambasciatore del paese cui la cerimonia si riferisce [5] e Ambasciatori d'Italia nella loro sede di titolarità	B5
Presidente della Giunta regionale, in sede, e Presidente della Provincia autonoma di Trento o di Bolzano, in sede [6]	B6
Giudici costituzionali [7]	B7
Ambasciatori accreditati presso lo Stato italiano	B8
Presidente del Consiglio regionale, in sede, e Presidente del Consiglio provinciale di Trento o di Bolzano, in sede	B9
Vice Ministri [4]	B10
Vice Presidente del Consiglio Superiore Magistratura	B11
Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione	B12
Presidente del CNEL	B13
Parlamentari membri degli Uffici di Presidenza delle due Camere [3]	B14
Sottosegretari di Stato [8]	B15
Presidente della Giunta regionale e Presidente della Provincia autonoma di Trento o di Bolzano, fuori sede [9]	B16
Senatori a vita [3-bis]	B17
Presidenti di Gruppi parlamentari [3]	B18
Presidenti di Commissioni, Comitati e delegazioni parlamentari bicamerali [3]	B19
Presidenti di Giunte e Commissioni parlamentari [3]	B20
Presidente del Consiglio regionale e Presidente del Consiglio provinciale di Trento o di Bolzano, fuori sede [10]	B21
Terza categoria ⁽⁴⁾	
Presidente del Consiglio di Stato	C1
Presidente della Corte dei conti	C2
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione	C3
Presidenti Autorità indipendenti [11]; Governatore della Banca d'Italia	C4
Avvocato generale dello Stato	C5
Capo di Stato maggiore della Difesa	C6
Commissari straordinari del Governo [12]	C7
Membri del Parlamento nazionale [3] [13] e del Parlamento europeo [13]	C8
Segretari generali della Presidenza della Repubblica, delle Camere, della Presidenza del Consiglio dei Ministri o della Corte Costituzionale [14]	C9
Presidente Unioncamere	C10
Presidente dell'Accademia Nazionale dei Lincei	C11

(4) Le posizioni della presente categoria sono quelle risultanti dalle modifiche disposte dal comma 5 dell'art. 3 dell'allegato al D.P.C.M. 16 aprile 2008.

CARICHE	CODICE
Presidente del CNR	C12
Quarta categoria ⁽⁵⁾	
Prefetto, in sede	D1
Sindaco, in sede [15]	D2
Presidente della Provincia, in sede	D3
Presidente della Corte di Appello, in sede	D4
Vescovo della Diocesi [16]	D5
Segretari generali dei Ministeri [17] [18]	D6
Capi di Gabinetto dei Ministeri e Capo della Polizia	D7
Ambasciatori d'Italia, titolari di rappresentanza diplomatica [19]	D8
Capi di Stato maggiore dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, Comandante generale Arma Carabinieri e Segretario generale della Difesa	D9
Vice Presidenti Giunta e Consiglio regionale, in sede	D10
(Premi Nobel)	D11
Comandante generale della Guardia di finanza. Direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza. Generali di Corpo d'armata e gradi corrispondenti delle altre Forze Armate con incarichi speciali comportanti il grado superiore funzionale	D12
Presidente del Consiglio di presidenza della Magistratura tributaria	D13
Vice Presidenti del Consiglio della Magistratura militare, del Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti	D14
Presidente aggiunto Corte Suprema Cassazione, Procuratore generale aggiunto Corte Suprema Cassazione, Presidente Tribunale superiore acque pubbliche, Procuratore (generale militare presso Corte Suprema Cassazione, Presidente aggiunto Consiglio di Stato, Presidente aggiunto e Procuratore generale Corte dei conti, Avvocato generale aggiunto dello Stato, Presidente Corte militare d'Appello, Presidente Commissione tributaria centrale	D15
Vice Presidenti CNEL	D16
(Presidenti o Segretari nazionali non parlamentari dei partiti politici rappresentati in Parlamento) [20]	D17
(Presidente della Confindustria)	D18
(Segretari generali dei sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale)	D19
(Scienziati, Umanisti, Artisti di chiarissima fama)	D20
(Industriali di assoluta eminenza a livello nazionale)	D21
Presidenti nazionali dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), dell'Unione Province d'Italia (UPI) e dell'Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti montani (UNCCEM)	D22
Ambasciatori di grado [24]	D23

⁽⁵⁾ Le posizioni e i codici della presente categoria sono quelli risultanti dalle modifiche disposte dai commi 6, 7, 8, 10 e 11 dell'articolo 3 dell'allegato al D.P.C.M. 16 aprile 2008.

CARICHE	CODICE
Quinta categoria ⁽⁶⁾	
Assessori regionali, in sede	E1
Capi dipartimento dei Ministeri [18]	E2
Presidenti titolari di sezione delle magistrature superiori, Procuratore generale aggiunto della Corte dei conti, Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello	E3
Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in sede	E4
Rettore dell'Università, in sede	E5
Capo del Corpo forestale dello Stato, Comandante generale delle Capitanerie di Porto. Direttore AISE, Direttore AISI. Ispettori generali dell'Esercito e incarichi corrispondenti delle altre Forze Armate	E6
Presidenti degli enti pubblici nazionali anche economici	E7
Componenti del Consiglio Superiore della Magistratura	E8
Componenti del Consiglio della Magistratura militare, dei Consigli di presidenza della Giustizia amministrativa, della Corte dei conti e della giustizia tributaria	E9
Presidente della Conferenza dei rettori delle università italiane	E10
Consoli di carriera	E11
Comandanti generali della Polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato, delle Capitanerie di Porto. Ispettori generali dell'Esercito e incarichi corrispondenti delle altre Forze Armate	E12
Presidenti degli enti pubblici nazionali anche economici [21]	E13
Procuratore generale presso la Corte militare d'Appello	E14
Presidente del TAR o sua sezione staccata, in sede	E15
Presidenti della Sezione giurisdizionale regionale e della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, in sede	E16
Cancelliere dell'Ordine al merito della Repubblica Italiana	E17
Presidente del Consiglio nazionale forense	E18
Presidenti dei Consigli superiori dei Ministeri e Presidente del Consiglio superiore delle Forze Armate	E19
Direttori uffici statali interregionali e comandanti militari interregionali, in sede [22]	E20
Avvocato distrettuale dello Stato, in sede	E21
Ordinario militare per l'Italia	E22
Membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, in sede	E23
Presidenti di commissioni consiliari e giunte consiliari regionali, in sede	E24
Presidenti dei gruppi consiliari regionali, in sede	E25
Vice Segretari generali degli Organi costituzionali [23]	E26
Segretari generali Consiglio Supremo di Difesa, Consiglio Superiore della Magistratura, Corte Suprema di Cassazione e Procura generale presso la Corte di Cassazione, CNEL, Consiglio di Stato, Corte dei conti, Consiglio	E27

(6) Le posizioni e i codici della presente categoria sono quelli risultanti dalle modifiche disposte dai commi da 12 a 24 dell'art. 3 dell'allegato al D.P.C.M. 16 aprile 2008.

CARICHE	CODICE
della Magistratura militare, Autorità Garanti Indipendenti e Avvocatura dello Stato	
Vice Segretari generali dei Ministeri [18] [25]	E28
Cariche statali aventi qualifica o grado corrispondente a Generale di Corpo d'Armata, purché titolari di incarico a rilevanza esterna [22] [24]	E29
Sesta categoria ⁽⁷⁾	
Decorati di medaglia d'oro al Valore militare e al Valore civile	F1
Direttore generale delle Agenzie c.d. fiscali	F2
Direttori generali titolari dei Ministeri [18] [25]	F3
Presidente del Consiglio comunale, in sede	F4
Presidente del Consiglio provinciale, in sede	F5
Direttori generali degli enti pubblici nazionali anche economici	F6
Direttore generale di Agenzie governative	F7
Procuratore regionale della Corte dei conti, in sede	F8
Presidente della Commissione tributaria regionale, in sede	F9
Presidente del Tribunale, in sede [26]	F10
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, in sede [27]	F11
Presidente del Tribunale per i minorenni, Presidente del Tribunale di sorveglianza, in sede	F12
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, in sede	F13
Questore, in sede; Direttori regionali degli Uffici statali, compresi i Comandanti militari regionali [22], in sede	F14
Consiglieri regionali, in sede	F15
Garanti eletti dal Consiglio regionale, in sede; Difensore civico regionale, in sede	F16
Segretari generali della Giunta e del Consiglio regionale, in sede [28]	F17
Cariche statali aventi qualifica o grado corrispondente a Generale di Divisione, purché titolari di incarico a rilevanza esterna [22] [24]	F18
Settima categoria ⁽⁸⁾	
Direttori provinciali degli Uffici statali, compresi i Comandanti militari provinciali, in sede [22]	G1
Presidenti degli ordini professionali nazionali	G2
Consoli onorari	G3
Presidenti delle associazioni nazionali combattentistiche e d'arma riconosciute dal Ministero della difesa	G4
Segretario generale Unioncamere	G5
Presidente del Magistrato per il Po; Presidente del Tribunale regionale delle acque pubbliche, in sede	G6
Presidente della Commissione tributaria Provinciale, in sede	G7
Presidente dell'Autorità portuale, Presidente dell'Autorità di bacino, in sede	G8

(7) Le posizioni e i codici della presente categoria sono quelli risultanti dalle modifiche disposte dai commi da 25 a 31 dell'art. 3 dell'allegato al D.P.C.M. 16 aprile 2008.

(8) Le posizioni della presente categoria sono quelle risultanti dalle modifiche disposte dal comma 32 dell'art. 3 dell'allegato al D.P.C.M. 16 aprile 2008.

CARICHE	CODICE
Presidente di delegazione della Banca d'Italia, in sede	G9
Presidi di Facoltà universitarie, in sede	G10
Vice Sindaco; Vice Presidente della Provincia; Vice Presidenti del Consiglio provinciale e comunale, in sede	G11
Presidente della Comunità montana, in sede	G12
Assessori comunali e provinciali, in sede	G13
Difensore civico comunale e provinciale, in sede	G14
Segretario generale di Comune capoluogo e Segretario generale della Provincia, in sede	G15
Cariche statali aventi qualifica o grado corrispondente a Generale di Brigata, purché titolari di incarico a rilevanza esterna [22] [24]	G16

NOTE

- [1] Precede il più anziano di età. Seguono il Presidente del Consiglio dei Ministri all'estero, ovvero, sul territorio nazionale, quando questi intervenga rappresentando lo Stato in rapporti internazionali.
- [2] I Presidenti emeriti della Repubblica prendono il primo posto se delegati dal Capo dello Stato a rappresentarlo. Nel Palazzo del Quirinale i Presidenti emeriti presenti seguono immediatamente, in ordine di assunzione della carica, il Capo dello Stato (in eventuale alternanza con i Presidenti degli organi costituzionali dello Stato).
- [3] Secondo l'ordine risultante dalla determinazione delle Camere.
- [3-bis] Per età⁽⁹⁾.
- [4] Secondo l'ordine di istituzione o nuova costituzione dei Ministeri, come risulta verificato all'inizio di ogni mandato di Governo dal Dipartimento del Cerimoniale di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. I Ministri senza portafoglio seguono nell'ordine alfabetico⁽¹⁰⁾.
- [5] Nelle cerimonie internazionali afferenti il proprio paese l'Ambasciatore che intervenga in rappresentanza segue immediatamente il Ministro degli Affari Esteri o la carica che rappresenti lo Stato.
- [6] Il Presidente della Giunta regionale, in sede, precede i Ministri, fatta eccezione per il Ministro che intervenga in rappresentanza del Governo o in materia di propria competenza, ovvero quando sia presente il Capo dello Stato o nelle festività nazionali⁽¹¹⁾.
- [7] Qualora il Giudice costituzionale non intervenga in rappresentanza della Corte, su delega espressa del proprio Presidente.
- [8] I Sottosegretari di Stato seguono lo stesso ordine dei Ministeri (nota 4), tra

⁽⁹⁾ Nota aggiunta dal comma 1 dell'art. 3 dell'allegato al D.P.C.M. 16 aprile 2008.

⁽¹⁰⁾ Nota così sostituita dal comma 2 dell'art. 3 dell'allegato al D.P.C.M. 16 aprile 2008.

⁽¹¹⁾ Nota così modificata dal comma 3 dell'art. 3 dell'allegato al D.P.C.M. 16 aprile 2008.

essi precedono quelli alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretario del Consiglio dei Ministri segue immediatamente i Ministri.

- [9] Tra essi precede il Presidente della Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
- [10] Tra essi precede il Coordinatore della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano⁽¹²⁾.
- [11] Secondo l'ordine di istituzione: Comunicazioni; Sciopero nei servizi pubblici essenziali; Concorrenza e mercato; Energia elettrica e gas; Protezione dei dati personali; Vigilanza sui lavori pubblici; Commissione nazionale Società e borsa; istituto di vigilanza per le assicurazioni private e di interesse collettivo.
- [12] Nominati dal Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 400 del 1998, su materie a carattere nazionale.
- [13] Se eletti nel collegio, precedono.
- [14] Quando è presente il rispettivo Presidente o un suo rappresentante prendono posto, di norma, in posizione funzionale.
- [15] Il Sindaco di Comune capoluogo, in sede, precede il Prefetto, salvo che questi partecipi in quanto delegato formalmente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a rappresentare il Governo.
- [16] La posizione del Vescovo può essere elevata in conformità di consolidate tradizioni locali. Ad esso possono essere equiparati, in eventi particolari, i ministri capi dei maggiori culti riconosciuti. Se Cardinale, prende il primo posto nella prima categoria, senza peraltro assumere la presidenza della cerimonia.
- [17] Il Segretario generale del Ministero degli Affari Esteri, negli eventi di rilevanza internazionale, segue immediatamente i Segretari generali degli Organi costituzionali nazionali.
- [18] Secondo l'ordine dei Ministeri⁽¹³⁾.
- [19] Qualora intervengano a cerimonie che riguardano lo Stato del loro accreditamento.
- [20] Se Parlamentari, precedono i membri degli Uffici di Presidenza delle due Camere, secondo l'ordine di consistenza delle rispettive rappresentanze.
- [21] Secondo l'ordine di costituzione dell'ente.
- [22] Le singole cariche prendono posto secondo l'ordine di qualifica o di grado e, a parità, secondo l'ordine dei Ministeri. Per le autorità militari e delle Forze dell'ordine, tra pari grado (ove non nota l'anzianità nel grado) il criterio di precedenza è dato per le cariche appartenenti alle Forze Armate dal seguente ordine: Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri; per le cariche appartenenti alle Forze di Polizia dal seguente ordine: Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia penitenziaria, Corpo forestale dello Stato, Corpo delle Capita-

(12) Nota così sostituita dal comma 4 dell'art. 3 dell'allegato al D.P.C.M. 16 aprile 2008.

(13) Nota così sostituita dal comma 9 dell'art. 3 dell'allegato al D.P.C.M. 16 aprile 2008.

nerie di porto e Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. I Direttori o i Comandanti di specialità nell'ambito delle Forze dell'ordine seguono tutti i loro pari grado con competenza generale. Per le cariche appartenenti a Forze che dipendono funzionalmente da più Amministrazioni la natura della loro partecipazione è determinata dalla qualità della cerimonia.

- [23] Quando è presente il relativo Presidente, in assenza del Segretario generale, prendono posto, di norma, in posizione funzionale. Se è presente, in qualità di rappresentante, il Vice Presidente, prendono posto in posizione funzionale senza, tuttavia, precedere gli appartenenti alla seconda categoria.
- [24] Non titolari di carica già inclusa nel presente ordine.
- [25] Negli eventi di carattere internazionale il Vice Segretario generale e il Direttore generale competente del Ministero degli Affari Esteri prendono posizione tra gli ambasciatori di grado.
- [26] Se nella sede non c'è Corte d'Appello prende posto nella posizione del Presidente della Corte d'Appello.
- [27] Se nella sede non c'è Corte d'Appello prende posto nella posizione del Procuratore generale presso la Corte d'Appello.
- [28] Ad essi sono equiparati il Segretario Generale della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e dei Consigli regionali.

Art. 6-Art. 7-Art. 8

(omissis)

Sezione terza

Precedenze nelle cerimonie territoriali

Art. 9

Ordine territoriale di precedenza

1. In occasione di cerimonie territoriali le autorità che rivestono cariche pubbliche prendono posto secondo l'ordine che segue. Sia nell'ambito di ciascuna categoria, sia all'interno delle singole posizioni, l'ordine di precedenza è quello espressamente fissato dall'ordine di successione tra le cariche.

CARICHE	CODICE
Categoria A	
Vicepresidenti ovvero altri rappresentanti ufficiali degli Organi costituzionali	1
Presidente della Giunta regionale e Presidente della Provincia autonoma di Trento o di Bolzano	2
Presidente del Consiglio regionale e Presidente del Consiglio provinciale di Trento o di Bolzano	3
Ministri [1]	4
Vice Ministri e Sottosegretari di Stato	5

CARICHE	CODICE
Membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo [2]	6
Sindaco [3]	7
Prefetto [4]	8
Presidente della Provincia	9
Presidente della Corte di Appello	10
Vescovo della Diocesi [5]	11
Categoria B	
Ambasciatori d'Italia, titolari di rappresentanza diplomatica [6]	12
Vice Presidenti Giunta e Consiglio regionale	13
(Premi Nobel)	14
Assessori regionali	15
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello	16
Presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura	17
Rettore dell'Università	18
Membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale	19
Presidenti di commissioni consiliari e giunte consiliari regionali	20
Presidenti dei gruppi consiliari regionali	21
Consoli di carriera	22
Presidente del TAR o sua sezione staccata	23
Presidenti della Sezione giurisdizionale regionale e della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti	24
(Scienziati, Umanisti e Artisti di chiarissima fama)	25
Direttori di uffici statali, interregionali e comandanti militari interregionali [7]	26
Avvocato distrettuale dello Stato	27
Presidente del Consiglio comunale	28
Presidente del Consiglio provinciale	29
Cariche statali aventi qualifica o grado corrispondente a Generale di Corpo d'Armata, purché titolari di incarico a rilevanza esterna [7] [11]	30
Categoria C⁽¹⁴⁾	
Decorati di medaglia d'oro al V.M. e al V.C.	31
Consiglieri regionali	32
Presidenti regionali dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), dell'Unione Province d'Italia (UPI) e dell'Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti Montani (UNCHEM)	33
Procuratore regionale della Corte dei conti	34
Presidente della Commissione tributaria regionale	35
Avvocato generale presso la Corte d'Appello	36
Presidente del Tribunale [8]	37
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale [9]	38
Presidente del Tribunale per i minorenni, Presidente del Tribunale di sor-	39

(14) Le posizioni e i codici della presente categoria sono quelli risultanti dalle modifiche disposte dall'art. 4 dell'allegato al D.P.C.M. 16 aprile 2008.

CARICHE	CODICE
veglanza	
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni	40
Questore; Direttori regionali degli Uffici statali, compresi i Comandanti militari regionali	41
(Segretari regionali dei partiti politici rappresentati nel Consiglio regionale)	42
(Presidente regionale della Associazione Industriali) [10]	43
(Segretari regionali dei sindacati maggiormente rappresentativi in sede regionale)	44
(Industriali di assoluta eminenza a livello nazionale e regionale)	45
Garanti eletti dal Consiglio regionale; Difensore civico regionale	46
Segretari generali della Giunta e del Consiglio regionale	47
Cariche statali aventi qualifica o grado corrispondente a Generale di Divisione, purché titolari di incarico a rilevanza esterna [7] [11]	48
Categoria D ⁽¹⁵⁾	
Direttori generali titolari degli uffici regionali centrali	49
Direttori provinciali degli Uffici statali, compresi i Comandanti militari provinciali, in sede [7]	50
Presidenti delle Province, fuori sede	51
Sindaci, fuori sede	52
Presidenti degli ordini professionali	53
Consoli onorari	54
Presidente del Magistrato per il Po; Presidente del Tribunale regionale delle acque pubbliche	55
Presidente della Commissione tributaria provinciale	56
Presidente dell'Autorità portuale, Presidente dell'Autorità di bacino	57
Presidente della Comunità montana	58
Direttore di delegazione della Banca d'Italia	59
Preside di Facoltà universitaria	60
Vice Sindaco; Vice Presidente della Provincia	61
Vice Presidente del Consiglio comunale e Vice Presidente del Consiglio provinciale	62
Assessori comunali	63
Assessori provinciali	64
Difensore civico comunale e provinciale	65
Segretario generale di Comune Capoluogo e Segretario generale della Provincia	66
Segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura	67
Cariche statali aventi qualifica o grado corrispondente a Generale di Brigata, purché titolari di incarico a rilevanza esterna [7] [11]	68

(15) Le posizioni e i codici della presente categoria sono quelli risultanti dalle modifiche disposte dall'art. 4 dell'allegato al D.P.C.M. 16 aprile 2008.

CARICHE	CODICE
Categoria E ⁽¹⁶⁾	
Presidenti delle ASL e delle agenzie regionali	69
Consiglieri comunali	70
Consiglieri provinciali	71
Professori ordinari di Università	72
Segretari comunali	73
Dirigenti direttori degli uffici comunali e provinciali	74
Colonnelli e qualifiche e gradi equiparati [7] [11]	75

NOTE

- [1] In assenza di rappresentante ufficiale del Governo, il Ministro che intervenga in materia di propria competenza precede il Presidente della Giunta regionale.
- [2] Secondo i rispettivi incarichi. Gli eletti nel collegio precedono.
- [3] Se Sindaco di Comune capoluogo, precede i membri del Parlamento.
- [4] Il Prefetto ha sempre la precedenza sui Sindaci di Comuni non capoluogo. In assenza di Ministri e Sottosegretari, ove egli partecipi in quanto delegato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a rappresentare ufficialmente il Governo, precede il Sindaco del capoluogo e i membri del Parlamento.
- [5] La posizione del Vescovo può essere elevata in conformità di consolidate tradizioni locali. Ad esso possono essere equiparati, in eventi particolari, i ministri capi dei maggiori culti riconosciuti. Se Cardinale precede gli appartenenti alla categoria A, senza peraltro assumere la presidenza della cerimonia.
- [6] Qualora intervengano a cerimonie che riguardano lo Stato del loro accreditamento.
- [7] Le singole cariche prendono posto secondo l'ordine di qualifica o di grado e, a parità, secondo l'ordine dei Ministeri. Per le autorità militari e delle Forze dell'ordine, tra pari grado, ove non nota l'anzianità di grado, il criterio di precedenza è dato per le cariche appartenenti alle Forze Armate dal seguente ordine: Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri; per le cariche appartenenti alle Forze di Polizia dal seguente ordine: Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia penitenziaria, Corpo forestale dello Stato, Corpo delle Capitanerie di porto e Corpo nazionale dei Vigili del fuoco. I Direttori o i Comandanti di specialità nell'ambito delle Forze dell'ordine seguono tutti i loro pari grado con competenza generale. Per le cariche appartenenti a Forze che dipendono funzionalmente da più Amministrazioni la natura della loro partecipazione è determinata dalla qualità della cerimonia.
- [8] Se nella sede non c'è Corte d'Appello prende posto nella posizione del Presidente della Corte d'Appello.

⁽¹⁶⁾ I codici della presente categoria sono quelli risultanti dalle modifiche disposte dall'art. 4 dell'allegato al D.P.C.M. 16 aprile 2008.

- [9] Se nella sede non c'è Corte d'Appello prende posto nella posizione del Procuratore generale presso la Corte d'Appello.
- [10] Ad esso possono essere equiparati i Presidenti delle analoghe Confederazioni maggiormente rappresentative in sede regionale.
- [11] Non titolari di carica già inclusa nel presente ordine.

Art. 10

Ulteriori cariche

1. Ove siano presenti autorità che rivestono cariche non espressamente indicate nell'ordine di cui all'articolo 9, queste sono ordinate secondo quanto disposto dall'articolo 5, senza peraltro precedere gli appartenenti alla categoria A.

Art. 11

Ordine di precedenza tra le Regioni, le Province e i Comuni

1. L'ordine di precedenza tra le Regioni è determinato dalla data della loro costituzione. Tra le Province l'ordine è quello alfabetico, con precedenza alle Province sede di capoluogo di Regione.

2. Tra i Comuni l'ordine di precedenza è determinato dall'ordine alfabetico. È fatta salva, comunque, la precedenza da attribuirsi a Roma capitale, nonché, nell'ordine, ai Comuni capoluogo di Regione e a quelli capoluogo di Provincia.

3. L'ordine di precedenza tra i Presidenti delle Regioni, delle Province e i Sindaci è il seguente:

- 1) Presidente della Regione, in sede;
- 2) Presidente del Consiglio regionale, in sede;
- 3) Sindaco, in sede;
- 4) Presidente della Provincia, in sede;
- 5) Presidenti delle altre Regioni (secondo l'ordine prescritto dal comma 1);
- 6) Presidenti degli altri Consigli regionali (secondo l'ordine prescritto dal comma 1);
- 7) Presidente del Consiglio comunale, in sede;
- 8) Presidente del Consiglio provinciale, in sede;
- 9) Presidenti delle altre Province (secondo l'ordine prescritto dal comma 1);
- 10) Sindaci degli altri Comuni (secondo l'ordine prescritto dal comma 2);
- 11) Presidenti degli altri Consigli provinciali (secondo l'ordine prescritto dal comma 1);
- 12) Presidenti degli altri Consigli comunali (secondo l'ordine prescritto dal comma 2).

Art. 12-Art. 37

(omissis)